

**DELIBERAZIONE 26 GIUGNO 2014**  
**311/2014/R/COM**

**AGGIORNAMENTO, DAL 1 LUGLIO 2014, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE**  
**ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE**  
**ELETTRICO E DEL SETTORE GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 giugno 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 7 marzo 1996, n. 108;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, così come convertito con modificazioni con la legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto legge 69/13);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 e, in particolare gli articoli da 23 a 30 (di seguito: decreto legge 91/14);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: deliberazione 156/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai

- sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con la deliberazione. 156/07 e successive modifiche e integrazioni;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato;
  - la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 119/10);
  - la Regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (RTSG)”, approvata con deliberazione ARG/gas 119/10, e sue successive modifiche e integrazioni;
  - la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2010, ARG/elt 242/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 242/10);
  - la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 198/11);
  - il Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 198/11;
  - la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
  - il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
  - la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2013, 194/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 194/2013/R/eel);
  - la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (RTTG), approvata con la deliberazione 514/2013/R/gas;
  - la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 573/2013/R/gas);
  - la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RTDG 2014-2019), approvato con deliberazione 573/2013/R/gas;
  - la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 574/2013/R/gas);
  - la parte I del Testo Unico della regolazione della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RQDG), approvato con deliberazione 574/2013/R/gas;
  - la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 607/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 607/2013/R/eel);
  - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 641/2013/R/com (di seguito: deliberazione 641/2013/R/com);
  - la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2014, 133/2014/R/com (di seguito: deliberazione 133/2014/R/com);
  - le deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2014, 260/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 260/2014/R/eel);

- la comunicazione trasmessa dalla Sogin all’Autorità in data 24 giugno 2014 (prot. Autorità 17767 del 25 giugno 2014) (di seguito: comunicazione 24 giugno 2014);
- la comunicazione trasmessa dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), prot. 5276 del 13 giugno 2014 (prot. Autorità 17035 del 17 giugno 2014);
- la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) prot. n. P20140000188 del 12 giugno 2014 (prot. Autorità 17525 del 23 giugno 2014) (di seguito: comunicazione 12 giugno 2014).

**CONSIDERATO CHE:**

- il decreto legge 91/14, all’articolo 23 e seguenti, introduce norme miranti alla riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione;
- l’articolo 23, comma 3, del medesimo decreto legge, prevede che l’Autorità adotti i provvedimenti necessari ai fini dell’applicazione delle suddette riduzioni, entro 60 giorni dalla conversione in legge del decreto legge stesso; e che pertanto le richiamate norme non esplicano effetti ai fini del presente aggiornamento tariffario.

**CONSIDERATO CHE:**

in relazione al settore elettrico:

- con la deliberazione 260/2014/R/eel l’Autorità ha, tra l’altro, approvato il piano finanziario 2014 della Sogin, ai sensi del comma 4.10 dell’Allegato A alla deliberazione 194/2013/R/eel (di seguito: piano finanziario 2014);
- con la medesima deliberazione 260/2014/R/com l’Autorità:
  - a) ha dato mandato alla Cassa di procedere alla prima erogazione prevista dal suddetto piano finanziario,
  - b) ha previsto che le residue erogazioni alla Sogin di cui al piano finanziario 2014 siano disposte in sede di aggiornamento tariffario degli oneri generali di sistema, a valle dell’aggiornamento trimestrale del consuntivo finanziario di cui al comma 11.1, lettera d), dell’Allegato A alla deliberazione 194/2013/R/com, ai sensi dei commi 4.11 e 4.12 del medesimo allegato;
- con la comunicazione 24 giugno 2014 la Sogin ha trasmesso l’aggiornamento del piano finanziario 2014, ai sensi del comma 4.12 dell’Allegato A alla deliberazione 194/2013/R/eel;
- il piano finanziario aggiornato evidenzia l’esigenza di ottenere dalla Cassa ulteriori erogazioni, a titolo di acconto a valere sul conto di cui al comma 47.1, lettera a), del TIT (di seguito: conto A2);
- l’articolo 5, comma 2, del decreto legge 69/13 prevede misure per la riduzione della componente A2 della tariffa elettrica a valere sulle maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legge e sulla base delle modalità individuate con decreto adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico; e che detto decreto non è ancora stato adottato;
- sulla base della comunicazione congiunta del GSE e della Cassa 12 giugno 2014, le stime degli oneri posti in capo al conto di cui al comma 47.1, lettera b), del TIT,

alimentato dalla componente A3 (di seguito: conto A3), di competenza 2014 risultano peggiorate rispetto a quelle elaborate in sede del precedente aggiornamento tariffario di oltre 300 milioni di euro; e che detto peggioramento è per lo più riconducibile all'aumento delle previsioni degli oneri per il ritiro dei certificati verdi e degli oneri relativi alla tariffa onnicomprensiva;

- risulta invece esserci una riduzione degli oneri complessivi a seguito di una migliore stima degli oneri pregressi in capo al medesimo conto A3; non è tuttavia verosimilmente raggiungibile l'obiettivo di azzerare il deficit pregresso entro la fine dell'anno 2014;
- in relazione agli oneri in capo al Conto A3 di competenza 2014, il GSE ha segnalato ulteriori possibili aggravii in relazione a:
  - a) gli oneri per il ritiro dei certificati verdi: nel caso in cui nel corso del 2014 dovesse essere richiesto il ritiro di tutti i certificati verdi prodotti nei primi due trimestri del medesimo anno, detti oneri potrebbero aumentare di altri 300 milioni di euro;
  - b) una possibile richiesta di risoluzione anticipata di una convenzione CIP 6/92, per un importo attualmente stimabile in circa 570 milioni di euro;
- con la deliberazione ARG/elt 242/10, l'Autorità ha definito il corrispettivo tariffario a copertura dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, ivi compresi gli oneri generali e le ulteriori componenti, per l'alimentazione di punti di prelievo per la ricarica dei veicoli elettrici, espresso in centesimi di euro/kWh;
- il comma 15.2, della deliberazione ARG/elt 242/10 prevede che i progetti pilota individuati ai sensi dell'articolo 10 della medesima deliberazione, in relazione all'erogazione del servizio di ricarica, oltre al prezzo relativo all'energia elettrica, applicano un corrispettivo non superiore al corrispettivo  $TS_{max}$ , il cui valore è fissato nella tabella 2, allegata alla medesima deliberazione;
- il corrispettivo di cui al precedente alinea è aggiornato dall'Autorità in concomitanza con gli aggiornamenti degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti del settore elettrico;
- con la deliberazione 607/2013/R/eel l'Autorità ha aggiornato i corrispettivi per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per l'anno 2014, ivi compresi i punti di prelievo in bassa tensione per le ricariche dei veicoli elettrici;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione del settore elettrico.

#### **CONSIDERATO CHE:**

in relazione al settore del gas:

- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno dei conti di gestione del settore gas.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'impatto economico dell'aggiornamento delle componenti/voci della presente deliberazione si riflette sulla stima della variazione della spesa finale complessiva del cliente domestico tipo di cui alla determinazione del Direttore della Direzione

Mercati, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di (maggior) tutela.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione alla Sogin di:
  - 20 milioni di euro entro il 4 luglio 2014;
  - 24 milioni di euro entro l'1 agosto 2014;
  - 10 milioni di euro entro l'1 settembre 2014;a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2;
- adeguare in aumento la componente tariffaria A3;
- aggiornare, conseguentemente, la tabella 2, allegata alla deliberazione ARG/elt 242/10, relativamente al corrispettivo  $TS_{max}$ , tenuto conto di quanto disposto dalla deliberazione 607/2013/R/eel;
- confermare tutti i valori delle altre componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico*

- 1.1 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin di:
- a) 20 (venti) milioni di euro entro il 4 luglio 2014;
  - b) 24 (ventiquattro) milioni di euro entro l'1 agosto 2014;
  - c) 10 (dieci) milioni di euro entro l'1 settembre 2014
- a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2.

**Articolo 2**

*Componenti tariffarie relative al settore elettrico*

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, As e A<sub>E</sub> in vigore a decorrere dal 1 luglio 2014, per le utenze in bassa tensione e per le utenze in media, alta e altissima tensione che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica sono fissati come indicato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento.
- 2.2 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, As e A<sub>E</sub> in vigore a decorrere dal 1 luglio 2014, per le utenze in media, alta e altissima tensione nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica sono fissati come indicato nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento.
- 2.3 I valori della componente tariffaria A6, in vigore a decorrere dal 1 aprile 2014, di cui alla tabella 3 della deliberazione 133/2014/R/com, sono confermati.
- 2.4 I valori delle componenti tariffarie UC e MCT, in vigore a decorrere dal 1 aprile 2014, di cui alla tabella 4 della deliberazione 133/2014/R/com, sono confermati.
- 2.5 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, A6, As, A<sub>E</sub>, UC e MCT per i soggetti di cui al comma 71.1 del TIT, sono fissati come indicato nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento.

- 2.6 I valori degli oneri generali e delle ulteriori componenti da applicare alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 3.1, della deliberazione ARG/elt 242/10, in vigore a decorrere dal 1 luglio 2014, sono fissati come indicato nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento.
- 2.7 Il corrispettivo  $TS_{max}$ , di cui al comma 15.2, della deliberazione ARG/elt 242/10, a decorrere dal 1 luglio 2014, è fissato come indicato nella Tabella 5, allegata al presente provvedimento.

### **Articolo 3**

#### *Componenti tariffarie relative al settore gas*

- 3.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RE, RS e UG<sub>1</sub>, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2014, di cui alla tabella 8 della deliberazione 641/2013/R/com, sono confermati.
- 3.2 I valori delle componenti tariffarie GS<sub>T</sub> e RE<sub>T</sub>, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2014, di cui alla tabella 9 della deliberazione 641/2013/R/com, sono confermati.

### **Articolo 4**

#### *Disposizioni finali*

- 4.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

26 giugno 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*